

DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA ORDINAMENTALE, ORGANIZZATIVA E DISCIPLINARE, DI ELEGGIBILITA' E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI, E DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA.

CAPO I

Delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura

ART. 1

(Oggetto e procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la riforma dell'ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente capo, in funzione delle seguenti finalità:

- a) revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché di garantire un contenuto minimo nella formazione del progetto organizzativo dell'ufficio del pubblico ministero e di prevederne l'approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura;
- b) razionalizzazione del funzionamento del consiglio giudiziario, semplificazione, trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità;
- c) riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura dei laureati in giurisprudenza.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui ai commi 1 e 2, provvede alla raccolta delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 23 agosto 1988 n. 400.

ART. 2

*(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi e di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione; **organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12**)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi e prevedere, altresì, che i medesimi procedimenti siano avviati e istruiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti, fatta eccezione per i procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione; prevedere che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura;

b) prevedere che nei procedimenti per la copertura dei posti direttivi il Consiglio superiore della magistratura proceda all'audizione dei candidati quando almeno tre componenti della commissione competente lo richiedano; stabilisca in ogni caso modalità idonee a sentire i rappresentanti dell'avvocatura, nonché i magistrati e i dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati; valuti specificamente gli esiti di tali audizioni ed interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei candidati;

c) modificare i requisiti per il conferimento delle funzioni direttive di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo, che:

1) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 10 del predetto articolo 10 è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità;

2) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 11 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità;

3) per il conferimento delle funzioni di cui ai commi 12, 13 e 14 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità;

4) per il conferimento delle funzioni di cui al comma 15 del predetto articolo 10, è richiesto il conseguimento della settima valutazione di professionalità;

d) prevedere, previa destinazione delle risorse finanziarie della Scuola superiore della magistratura, che la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi sia subordinata alla frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura di specifici corsi, della durata di almeno tre settimane, nonché allo svolgimento di una prova finale, il cui esito deve costituire oggetto di specifica valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura; che i corsi siano mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse e all'acquisizione delle competenze manageriali, riguardanti in particolare la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici, informativi e di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri uffici e servizi nonché allo studio ed alla conoscenza della materia ordinamentale;

e) individuare, ai fini della nomina alle funzioni direttive e semidirettive, puntuali parametri e indicatori delle attitudini, questi ultimi suddivisi in generali e specifici e distinti per tipologia di ufficio, da valutarsi sulla base di criteri ponderali; individuare, in relazione alle diverse tipologie di ufficio, gli indicatori specifici cui assegnare preminente rilievo a parità di attitudini generali;

f) prevedere che tra gli indicatori generali siano inclusi in ogni caso i seguenti: le funzioni direttive o semidirettive in atto o pregresse; le esperienze maturate nel lavoro giudiziario e nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura; le attività di collaborazione e direzione nella gestione degli uffici, ivi compresi quelli non giudiziari ricoperti a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura e le esperienze negli organi di governo della magistratura; i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi nello svolgimento dell'attività giudiziaria e nell'esercizio di funzioni direttive, semidirettive o di collaborazione alla gestione dell'ufficio in atto o pregresse, anche se svolte al di fuori dell'attività giudiziaria; le competenze ordinamentali; le capacità relazionali dimostrate dall'aspirante all'interno dell'ufficio;

g) prevedere che, ai fini, della valutazione della attitudine organizzativa maturata attraverso esperienze professionali fuori del ruolo organico, si tenga conto anche della natura e delle competenze dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, della attinenza dello stesso incarico alla funzione giudiziaria e della sua idoneità a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con la funzione giudiziaria;

h) prevedere che, tra gli indicatori specifici, siano inclusi in ogni caso i seguenti: le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della pluralità dei settori e delle materie trattate, in relazione alla specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le esperienze maturate e gli obiettivi raggiunti nella pregressa attività direttiva o semidirettiva, tenuto conto della specificità dell'ufficio in cui si colloca il posto da conferire; le pregresse esperienze direttive o semidirettive in uffici analoghi a quello dell'ufficio da conferire, tenendo conto anche della loro durata; la capacità di coinvolgimento dei magistrati nell'attività organizzativa;

i) conservare il criterio dell'anzianità come criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini;

l) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso Consiglio superiore della magistratura e delle osservazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati;

m) prevedere un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere altresì che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi;

n) stabilire che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle predette funzioni, fermo quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa;

o) prevedere che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero **e alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12** sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il Consiglio superiore della magistratura stabilisca i principi generali per la formazione del progetto organizzativo con cui il Procuratore della Repubblica determina i criteri di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;

b) prevedere che il progetto organizzativo contenga in ogni caso:

1) la costituzione dei gruppi di lavoro, ove possibili, nel rispetto della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni e i criteri di designazione dei procuratori aggiunti ai gruppi di lavoro e di assegnazione dei sostituti procuratori ai gruppi medesimi, secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati;

2) i criteri di assegnazione e di coassegnazione dei procedimenti e le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica;

3) i criteri di priorità nella trattazione degli affari;

4) i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti,

5) i compiti e le attività delegate ai vice procuratori onorari;

6) il procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari;

7) le ipotesi ed il procedimento di revoca dell'assegnazione;

8) per le sole procure distrettuali, l'indicazione dei criteri per il funzionamento e l'assegnazione dei procedimenti della Direzione distrettuale antimafia e delle sezioni antiterrorismo;

9) l'individuazione del procuratore aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, con la specificazione dei criteri che ne hanno determinato la scelta;

10) i criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio;

c) prevedere che il progetto organizzativo sia adottato con periodicità non inferiore a quattro anni salvo che il capo dell'ufficio ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il progetto organizzativo previgente;

d) prevedere che per la formazione e l'approvazione del progetto organizzativo e delle sue modifiche si applichi la procedura prevista dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160;

e) semplificare le procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici **di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12** e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, prevedendo:

1) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero, nonché delle relative modifiche, qualora ricevano il parere favorevole all'unanimità del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, salva la facoltà dei magistrati che hanno proposto osservazioni di attivare presso il Consiglio superiore della magistratura una procedura di rivalutazione;

2) che le proposte delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche, ove ricevano il parere favorevole

non unanime del Consiglio giudiziario, si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine determinato dall'invio del parere del Consiglio giudiziario, al quale debbono essere allegate le osservazioni eventualmente proposte dai magistrati dell'ufficio e l'eventuale parere contrario espresso a sostegno del voto di minoranza.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per l'accesso l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per non meno di quattordici anni; prevedere che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non possa in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito;

b) prevedere, ai fini della valutazione di attitudini, merito e anzianità, l'adozione di criteri per l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri, assicurando, nella valutazione del criterio dell'anzianità, un sistema di punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità corrisponda un punteggio;

c) prevedere che, nella valutazione delle attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, in cui si colloca il posto da conferire e che sia attribuita preminenza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi anche tenendo conto dell'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

d) introdurre i criteri per la formulazione del parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa sia articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono e elevato;

e) prevedere che il parere di cui alla lettera d) sia fondato sull'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità e su provvedimenti o pubblicazioni liberamente prodotti dai candidati;

f) prevedere che, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente e che possa essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura solo in base a prevalenti valutazioni relative al medesimo parametro in considerazione;

g) prevedere che, ai fini del giudizio sulle attitudini, le attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica, con esclusione di qualsiasi automatismo con riferimento a categorie particolari di attività o incarichi fuori ruolo;

h) escludere la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

i) prevedere espressamente l'applicazione dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili, ai procedimenti per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio superiore della magistratura.

ART. 3

(Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e professori universitari di partecipare alle discussioni e assistere alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio giudiziario l'acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del Consiglio dell'ordine degli avvocati, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo maturi uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati;

c) semplificare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati conoscitivi sull'attività giudiziaria svolta dal magistrato, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della magistratura;

2) che, quando i capi degli uffici ritengano di confermare il contenuto della relazione del magistrato di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il rapporto esprima tale valutazione di conferma, senza ulteriore motivazione e sia limitato alla espressione del giudizio positivo con riferimento ai requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio ed ai parametri della capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

3) che il consiglio giudiziario formuli il parere di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 utilizzando il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti dall'interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il giudizio positivo reso nel rapporto;

4) che il Consiglio superiore della magistratura, quando, esaminati il rapporto del capo dell'ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente prodotti dall'interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il suddetto parere, senza ulteriore motivazione;

5) che i fatti accertati in sede di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento della successiva valutazione di professionalità.

ART. 4

(Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al concorso per magistrato ordinario;
- b) prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea;
- c) **prevedere che la Scuola superiore della magistratura possa organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto il tirocinio formativo di cui al punto precedente, stabilendo che i costi di organizzazione gravino anche sui partecipanti;**
- d) prevedere una riduzione delle materie oggetto della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro ed ordinamento giudiziario, fermo il colloquio in lingua straniera, previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

ART. 5

(Coordinamento con le disposizioni vigenti)

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, curano il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, nonché delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle coordinate con le disposizioni introdotte in attuazione della delega, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

CAPO II

Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario

ART. 6

(Modifiche alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. L'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«ART. 115

(Magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione)

1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e con non meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado. L'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori dal ruolo della magistratura non può in alcun caso essere equiparato all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado.».
2. Fino a quando il numero di magistrati assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo è superiore alla dotazione della pianta organica come rideterminata a norma del comma 1, non possono essere effettuate nuove pubblicazioni di posti per l'assegnazione al medesimo ufficio. Con decreto del Ministro della giustizia si procede annualmente alla ricognizione dell'effettiva consistenza della pianta organica dei magistrati componenti dell'ufficio del massimario e del ruolo.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 115, secondo, terzo e quarto comma, del regio decreto 1941 n. 12 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano sino a quando il numero dei magistrati addetti all'ufficio è superiore alla dotazione organica di cui al comma 1 e limitatamente ad un numero di magistrati corrispondente alle unità in esubero. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 980, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei limiti di cui al periodo precedente.

ART. 7

(Ulteriori modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 7-bis, comma 1, la parola «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;
 - b) all'articolo 7-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis Il dirigente dell'ufficio deve verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.»;
 - c) all'articolo 194, nel primo comma, dopo le parole «altre funzioni» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,» e dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per i magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al comma precedente è di tre anni.»;
 - d) l'articolo 195 è abrogato.

ART. 8

(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 in materia di aspettativa per infermità)

1. All'articolo 3, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del procedimento anche qualora nel corso dell'istruttoria diretta all'accertamento di una condizione di

infermità permanente emerga che lo stato di infermità già accertato è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento delle funzioni giudiziarie.».

ART. 9

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera q) è aggiunta la seguente: «q-bis) l'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché la reiterazione, all'esito dell'adozione di tali misure, delle condotte che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;»;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), sono aggiunte le seguenti:

«ee-*bis*) l'omessa adozione da parte del capo dell'ufficio delle iniziative di cui all'articolo 37, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

ee-*ter*) l'omissione, da parte del capo l'ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione, rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte di cassazione o al capo dell'ufficio, delle condotte del magistrato dell'ufficio che non collabori nell'attuazione delle misure di cui all'articolo 37, comma 5-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;»;

c) all'articolo 12:

1) al comma, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente: «g-*bis*) i comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q-*bis*»;

2) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all'articolo 37, commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111»;

d) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-*bis*

(Condizioni per la riabilitazione).

1. La riabilitazione può essere richiesta quando siano trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui le sanzioni disciplinari dell'ammonimento e della censura sono state applicate, e può essere concessa a condizione che:

a) nel caso di applicazione della sanzione dell'ammonimento, il magistrato abbia conseguito la valutazione di professionalità successiva a quella posseduta nel momento in cui l'illecito è stato commesso, o, nel caso in cui in quel momento fosse già in possesso dell'ultima valutazione di professionalità, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione e in tale periodo sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno;

b) nel caso di applicazione della sanzione della censura, il magistrato abbia conseguito le due valutazioni di professionalità successive a quella posseduta nel momento di commissione dell'illecito, o abbia conseguito, dopo la commissione dell'illecito, l'ultima valutazione di professionalità purché, in tal caso, siano decorsi quattro anni dal conseguimento di detta valutazione durante i quali sia provata continuativamente la positiva sussistenza nei suoi

confronti dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno o, infine, sia provata la positiva sussistenza dei presupposti di capacità, laboriosità, diligenza e impegno per il periodo di otto anni dal conseguimento dell'ultima valutazione di professionalità già posseduta dal magistrato al momento di commissione dell'illecito.

2. La riabilitazione non può essere concessa nel caso in cui il magistrato abbia subito una precedente sanzione disciplinare per la quale non ha ottenuto la riabilitazione o abbia subito una nuova sanzione disciplinare o sia sottoposto ad un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, nonché nel caso in cui il magistrato sia cessato dalle funzioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni già irrogate in data anteriore alla sua entrata in vigore.».

ART. 10

(Modifiche al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160)

1. Al decreto legislativo 5 aprile del 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

«12-*bis*. Nei procedimenti per l'assegnazione delle funzioni direttive e semidirettive, salvo quanto previsto al comma 12-*ter*, non sono valutati gli aspiranti che, rispetto al più anziano tra i legittimati che non abbia revocato la domanda e che sia stato ritenuto idoneo, presentino:

a) un'anzianità di servizio inferiore di oltre sette anni per le funzioni semidirettive indicate dall'articolo 10;

b) un'anzianità di servizio inferiore di oltre cinque anni per le funzioni direttive indicate nell'articolo 10.

12-*ter*. In deroga a quanto previsto al comma 12-*bis*:

a) per le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 13, di presidente del tribunale per i minorenni, di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e di presidente del tribunale di sorveglianza, nonché per le funzioni di presidente delle sezioni indicate dall'articolo 47-*ter*, comma 2, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono valutati anche gli aspiranti che abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni presso gli uffici o le sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso;

b) in ogni caso, con espressa motivazione che deve tener conto di specifiche esperienze maturate nell'ambito degli uffici o delle sezioni corrispondenti a quelli il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso oppure di altre specifiche e rilevanti esperienze professionali, può essere valutato anche l'aspirante che presenti titoli ed indicatori attitudinali di spiccato ed eccezionale rilievo, in relazione alle concrete esigenze dell'ufficio o della sezione il cui posto direttivo o semidirettivo è oggetto del concorso.»;

b) all'articolo 13, comma 3, secondo periodo, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «due»;

c) all'articolo 35, comma 1, nel primo periodo, le parole «da 10 a 13» sono sostituite dalle seguenti «da 10 a 15» e nel secondo periodo, la parola «14» è sostituita dalla parola «16» e la parola «tre» è sostituita dalla parola «due».

2. I magistrati che prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera b), hanno effettuato almeno un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa, possono

effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di funzione.

ART. 11

(Modifiche al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola «sentiti,», sono inserite le seguenti: «per il settore penale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e, in ogni caso,»; dopo la parola «civili» è inserita la seguente: «penali,»; dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «*b-bis*) per il settore penale l'indicazione dei criteri di priorità avviene sulla base delle disposizioni di legge e delle linee guida elaborate dal Consiglio superiore della magistratura»;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«*5-bis*. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni, la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento, anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa all'esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardi magistrati in servizio presso la Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi diversi da quelli adottati.

5-ter. Il capo dell'ufficio, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10% rispetto all'anno precedente, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al Consiglio giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni organizzative diversi da quelli adottati.

5-quater. Il presidente di sezione segnala immediatamente al capo dell'ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti indicarne le cause;

b) il verificarsi di un serio aumento delle pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.».

2. In sede di prima applicazione, per il settore penale, il programma di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

CAPO III

Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale

ART. 12

(Eleggibilità dei magistrati)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, inclusi quelli collocati fuori dal ruolo organico ed esclusi quelli in servizio da almeno due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o a quella di presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono altresì eleggibili alla carica di sindaco in comuni con più di centomila abitanti se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche per l'assunzione dell'incarico di assessore e sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio della regione.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano in aspettativa da almeno due mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive, e nel caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale o comunale, nei comuni di cui al comma 1, non sono eleggibili i magistrati che non siano in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in tutti i casi in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari.

ART. 13

(Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non possono assumere l'incarico di Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale se, all'atto dell'assunzione dell'incarico, non sono collocati in aspettativa.

ART. 14

(Status dei magistrati in costanza di incarico di governo nazionale, regionale o locale)

1. L'aspettativa è obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato. I magistrati in aspettativa conservano il trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l'indennità corrisposta in ragione della carica. È comunque fatta salva la possibilità di optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

ART. 15

(Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio avente competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione ad un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è disposto con divieto di esercizio delle funzioni **di** giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

3. I limiti e i divieti di cui ai commi 1 e 2 hanno una durata di tre anni, fermo, per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 16

(Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi di governo)

1. Per il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che per un periodo superiore a sei mesi hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco in comuni con più di centomila abitanti, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dai regolamenti di cui all'articolo 17.

2. Alla cessazione del mandato, qualora non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio, i magistrati di cui al comma 1 sono inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia o di altro Ministero secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 17

(Ricostruzione della carriera)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento, nonché le funzioni cui esso è finalizzato.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a disciplinare l'inquadramento dei magistrati ricollocati in un ruolo autonomo dei Ministeri diversi dal Ministero della giustizia. Il regolamento disciplina le modalità di tale inquadramento.

ART. 18

(Aspettativa obbligatoria per incarichi elettivi o di governo nei comuni con più di 5.000 abitanti)

1. Il magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare che ricopra cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 12, comma 1, con esclusione della carica di sindaco o componente di consigli o giunte di comuni con meno di 5.000 abitanti, è collocato in aspettativa obbligatoria senza assegni per l'intera durata del mandato. L'aspettativa comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato.
2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il magistrato ordinario è ricollocato in ruolo in ufficio appartenente a distretto diverso da quello nel quale ha esercitato il mandato amministrativo, al quale può essere successivamente assegnato trascorso un numero di anni non inferiore a tre.
3. Il comma 2 si applica ai magistrati appartenenti alle magistrature speciali tenendo conto delle rispettive circoscrizioni regionali o sovraregionali.
4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici giudiziari con competenza sull'intero territorio nazionale.
5. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 19

(Collocamento fuori ruolo per l'assunzione di incarichi apicali)

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi di capo e vicecapo di un ufficio di diretta collaborazione, di segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo sia stato ricoperto in precedenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV

Disposizioni concernenti la costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

ART. 20

(Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola "sedici" è sostituita dalla seguente: "venti" e la parola "otto" è sostituita dalla seguente: "dieci".

ART. 21

(Modifiche concernenti la composizione delle commissioni)

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
"Delle Commissioni competenti per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, per le valutazioni della professionalità, nonché in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 non fanno parte i componenti effettivi della sezione disciplinare nominati a norma dell'articolo 4, quarto comma.

I componenti delle singole commissioni sono individuati annualmente tramite sorteggio."

ART. 22

(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)

1. All'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole "quattro" sono sostituite dalla seguente: "cinque";
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione, per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento, che presiede il collegio di cui al quinto comma in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.";
- c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, o che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni dall'insediamento i componenti supplenti

diventano effettivi e i componenti originariamente individuati come effettivi diventano componenti supplenti.”;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Il vicepresidente del Consiglio superiore è componente di diritto; gli altri componenti della sezione, effettivi e supplenti, sono individuati tramite sorteggio.”.

e) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “La sezione delibera mediante collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Parlamento e due eletti dai magistrati. I collegi giudicanti sono formati dal presidente della sezione. I collegi sono presieduti dal componente eletto dal Parlamento.”.

ART. 23

(Modifiche sulla validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “dieci” è sostituita dalla seguente: “quattordici” e la parola “cinque” è sostituita dalla seguente: “sette”.

ART. 24

(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)

1. All’articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, previo concorso aperto a tutti i magistrati”;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare alla segreteria, con funzioni di supporto alle attività del Consiglio e delle Commissioni, ulteriori unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell’ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a quindici magistrati, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta a tutti i magistrati, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura”.

7-ter. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina dei magistrati della segreteria”.

ART. 25

(Modifiche in tema di ufficio studi e documentazione)

1. All’articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

“3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all’ufficio studi e documentazione ulteriori unità di personale amministrativo nei limiti del ruolo organico della segreteria e dell’ufficio studi e documentazione, nonché un numero non superiore a otto addetti esterni, individuati mediante procedura selettiva con prova scritta aperta ai professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia, agli avvocati iscritti da almeno dieci anni nel relativo albo e a tutti i magistrati ordinari, i quali sono posti fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.”.

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce i requisiti e le modalità concorsuali per la nomina degli addetti esterni all'ufficio studi e documentazione”.

ART. 26

(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)

1. All'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola “biennio”, ovunque ricorre, è sostituita dalla parola: “quadriennio”.

ART. 27

(Modifiche al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo comma le parole “eletti dai magistrati e due eletti dal Parlamento” sono sostituite dalle seguenti “individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dai magistrati e due individuati tramite sorteggio tra i componenti eletti dal Parlamento”;
 - b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: “All'interno del Consiglio superiore della magistratura non possono essere costituiti gruppi tra i suoi componenti e ogni membro esercita le proprie funzioni in piena indipendenza ed imparzialità”.

ART. 28

(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)

1. All'articolo 22 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: “I componenti da eleggere dal Parlamento, previamente auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non siano componenti del Governo o non lo siano stati negli ultimi due anni, non siano componenti delle giunte delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano o non lo siano stati negli ultimi due anni”.

ART. 29

(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.23

(Componenti eletti dai magistrati)

- 1. L'elezione da parte dei magistrati ordinari dei venti componenti del Consiglio superiore della magistratura avviene con voto personale, diretto e segreto in diciannove collegi.
- 2. Uno dei diciannove collegi è costituito dai magistrati della Corte suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della Procura generale presso la stessa Corte e del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

3. Un ulteriore collegio è costituito dai magistrati collocati fuori ruolo, dai magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, dai magistrati della Corte di appello di Roma e della Procura generale presso la medesima Corte e dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

4. I collegi diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 sono formati in modo che ciascuno comprenda un numero di elettori tendenzialmente pari ad un diciassettesimo del corpo elettorale, con esclusione dei magistrati appartenenti ai collegi di cui ai predetti commi. I medesimi collegi sono composti da uno o più distretti di corte d'appello, ai quali ove necessario sono sottratti o aggregati i magistrati appartenenti ad uffici di uno o più circondari, in modo che sia rispettato, ove possibile, il principio di continuità territoriale.

5. I collegi sono individuati con decreto del Ministro della giustizia almeno tre mesi prima del giorno fissato per le elezioni.

6. Il procedimento elettorale si svolge in due turni di votazione nell'ambito del medesimo collegio.

7. Nel primo turno di votazione, in ciascun dei predetti collegi, l'elettore esprime fino a quattro preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore ne esprime più di una, le stesse devono essere espresse sulla scheda alternando candidati di genere diverso.

8. I magistrati eleggibili possono presentare la loro candidatura nel collegio ove esercitano le funzioni giudiziarie; i magistrati appartenenti agli uffici di cui ai commi 2 e 3 possono presentare la loro candidatura nei relativi collegi. La candidatura è corredata della firma di almeno dieci e non più di venti magistrati in servizio nel medesimo collegio. Ciascun magistrato può apporre la firma per la presentazione di una sola candidatura. Il magistrato presentatore non può essere candidato. Le firme delle candidature e dei presentatori sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o dal magistrato da lui delegato. Ogni collegio deve esprimere un numero minimo di dieci candidature, di cui cinque per ciascun genere, e rispettare la parità di genere anche nel caso in cui esprime un numero superiore di candidature. Quando le candidature sono in numero inferiore a dieci oppure quando le candidature non rispettano la parità di genere l'ufficio elettorale centrale procede, in seduta pubblica ad estrazione a sorte delle candidature mancanti tra i magistrati che sono eleggibili ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, in modo tale che, tramite estrazione da elenchi separati per genere, sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al quadruplo di quelli necessari per raggiungere, procedendo nel rispetto della parità di genere, il numero minimo di dieci o, nel caso in cui tale numero sia stato rispettato, per garantire comunque la parità di genere nelle candidature espresse. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati, in assenza di dichiarazione di indisponibilità, nel collegio seguendo l'ordine di estrazione nel numero necessario per integrare, secondo i criteri di cui al sesto periodo, le candidature espresse. Ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione. Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo di candidature e rispettata la parità di genere si procede a nuova estrazione secondo le modalità previste dal presente comma fino al raggiungimento delle candidature stabilite.

9. Nei collegi di cui ai commi 3 e 4, viene eletto al primo turno di votazione il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda. Se nessun candidato ha ottenuto al primo turno la maggioranza di cui al

precedente periodo, il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5, si procede ad un secondo turno di votazione al quale accedono i quattro candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza nel collegio. I voti di preferenza ai fini dell'accesso al **secondo turno di votazione** sono computati applicando per i candidati indicati al secondo, al terzo e al quarto posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari, rispettivamente, a 0,90, 0,80 e 0,70. Al secondo turno di votazione ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione del candidato che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.

10. Nel collegio di cui al comma 2 sono eletti i due candidati che al secondo turno di votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Al secondo turno di votazione accedono i quattro magistrati che al primo turno di votazione hanno ottenuto più voti, espressi secondo le modalità di cui al comma 9, quarto periodo, e computati a norma del comma 9, terzo periodo. Al secondo turno di votazione, **che si svolge il secondo giorno successivo al completamento delle operazioni di cui all'articolo 27, comma 5**, ciascun elettore può esprimere sino a due preferenze progressivamente ordinate e numerate sulla scheda. Se l'elettore esprime più di una preferenza, le stesse devono essere espresse per candidati di genere diverso. I voti di preferenza ai fini della proclamazione dei due candidati che al secondo turno di votazione ha ottenuto più voti sono computati applicando al voto di preferenza indicato al secondo posto sulla scheda un coefficiente di riduzione pari a 0,80.».

ART. 30

(Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i magistrati che al tempo della convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità;»;
- b) alla lettera d), dopo la parola «servizio», sono inserite le seguenti: «per un periodo superiore a sei mesi»;
- c) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio superiore della magistratura;».

ART. 31

(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)

1. L'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.25

(Convocazione delle elezioni, uffici elettorali e verifica delle candidature).

1. La convocazione delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno novanta giorni prima della data stabilita per l'inizio della votazione.
2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina l'ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la stessa Corte che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età. L'ufficio elettorale centrale svolge le sue funzioni in relazione ad entrambe le fasi del procedimento elettorale.
3. Entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, le candidature devono essere presentate mediante deposito presso l'ufficio elettorale centrale di apposita dichiarazione con firma autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le sue funzioni, unitamente alle firme dei presentatori di cui all'articolo 23, comma 8. Il deposito può avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia. I magistrati presentatori non possono sostenere più di una candidatura, né possono candidarsi a loro volta. Dalla predetta dichiarazione deve risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 24.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei cinque giorni successivi l'ufficio elettorale centrale verifica che le candidature rispettino i requisiti richiesti dall'articolo 23, comma 8, esclude le candidature non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e quelle relative a magistrati ineleggibili. Trasmette immediatamente alla segreteria generale del Consiglio superiore l'elenco dei candidati ammessi. Contro il provvedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso.
5. Entro i successivi venti giorni, l'ufficio centrale elettorale procede ai sensi dell'articolo 23, comma 8. Gli elenchi dei candidati, distinti per singolo collegio, sono immediatamente pubblicati sul notiziario del Consiglio superiore e inviati, almeno sette giorni prima della data della votazione, a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici e affissi, entro lo stesso termine, a cura del presidente della Corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi giudiziarie.
6. Entro il ventesimo giorno antecedente quello delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, presieduta dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.
7. I consigli giudiziari provvedono alla costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione; il seggio è presieduto dal magistrato più elevato in grado o da chi vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano. Sono nominati anche tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
8. I magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza, votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza.

9. I magistrati collocati fuori ruolo, **i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo** votano presso il seggio del tribunale di Roma.

10. I magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché **i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche** votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione.».

ART. 32

(Modifiche in materia di votazioni)

1. L'articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.26.

(Votazioni).

1. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo effettivo non inferiore alle diciotto ore.

2. Ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio voto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23.

3. Sono bianche le schede prive di voto.

4. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni che rendono il voto riconoscibile.

5. È nullo il voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi da quello in cui viene espresso il voto, nonché il voto espresso in eccedenza rispetto al numero massimo di preferenze.

6. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, comma 7, secondo periodo, sono altresì nulli il voto non alternato rispetto al precedente e quelli successivi. In caso di violazione del criterio di cui all'articolo 23, commi 9, quinto periodo, e 10, quarto periodo, è altresì nullo il voto espresso con la seconda preferenza.

7. I seggi elettorali e l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui all'articolo 25, comma 7, che provvede allo scrutinio.

8. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di scrutinio presso la commissione centrale elettorale.».

ART. 33

(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)

1. L'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART.27.

(Scrutinio e dichiarazione degli eletti).

1. Per ciascun turno di votazione, la commissione centrale elettorale provvede allo scrutinio separatamente per ciascun collegio. Determina il totale dei voti validi e il totale dei voti per ciascun candidato ai fini della determinazione delle maggioranze di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

2. Nel collegio di cui all'articolo 23, comma 2, la commissione centrale elettorale indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno e dichiara eletti i due candidati che, all'esito del secondo

turno di votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 10, quinto periodo.

3. Negli altri collegi la commissione centrale elettorale dichiara eletto al primo turno il candidato che ha ottenuto almeno il sessantacinque per cento dei voti di preferenza validamente espressi al primo posto sulla scheda oppure indica i quattro magistrati ammessi al secondo turno. Quando si procede al secondo turno di votazione dichiara eletto in ciascun collegio il magistrato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi computati ai sensi dell'articolo 23, comma 9, sesto periodo.

4. In caso di parità di voti prevale il candidato del genere che risulta, al fine dell'accesso al secondo turno, meno rappresentato nel singolo collegio o che risulta, ai fini dell'elezione, meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

5. La commissione centrale elettorale provvede alle operazioni di cui ai commi precedenti entro due giorni dalla ricezione delle schede.

6. Nel caso in cui il numero dei candidati dichiarati eletti sia inferiore a quello dei seggi, entro un mese, vengono indette elezioni suppletive, per l'assegnazione dei seggi ancora vacanti. Fino all'assegnazione di tutti i seggi, lo svolgimento dei compiti e delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura è assicurato dalla presenza di componenti in numero non inferiore a ventuno, dei quali dodici eletti dai magistrati, sette eletti dal Parlamento e due membri di diritto. In caso diverso si applicano le disposizioni dell'articolo 30, secondo comma.».

ART. 34

(Modifiche in materia di scioglimento del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dopo il secondo comma, è aggiunto, il seguente:
«Si applica la disposizione di cui al primo comma anche quando il numero complessivo dei componenti eletti del Consiglio superiore della magistratura o il numero dei membri eletti dai magistrati o dal Parlamento diviene inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, primo comma.».

ART. 35

(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)

1. L'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195 è sostituito dal seguente:

«ART. 39.

(Sostituzione dei componenti eletti dai magistrati).

1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal magistrato non eletto che, nell'ambito dello stesso collegio, lo segue per numero di voti nel secondo turno di votazione oppure, ove il secondo turno non si sia svolto, dal magistrato che lo segue nell'ambito dello stesso collegio per numero di voti computati a norma dell'articolo 23, comma 9, terzo periodo. Le stesse regole si applicano in caso di cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di subentro a norma del primo periodo, entro un mese vengono indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a 27, per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.».

ART. 36

(Modifiche in materia di indennità ai componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai componenti è attribuita un'indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità, nonché la misura dell'indennità di missione sono determinati dal Consiglio, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati ai principi relativi al massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».

ART. 37

(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)

1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è aggiunto infine il seguente periodo: “Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, fatto salvo il caso in cui l'incarico direttivo o semidirettivo sia stato ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. La predetta disposizione tuttavia non si applica quando il collocamento fuori del ruolo organico è disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.”.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 38

(Disposizioni per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni di attuazione e coordinamento della disciplina di cui al presente capo eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto articolo 21, primo comma, è prorogato di non oltre sessanta giorni.

CAPO V

Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare

Art. 39

(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1**, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, recanti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e di riassetto delle norme di cui **agli articoli da 52 a 75** del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale delle stesse con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti attuativi di cui **agli** articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 7 a 37, in quanto compatibili.
2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili;
 - b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermo restando il numero di tre e la sede fissata in Roma, Verona e Napoli;
 - c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari sul territorio nazionale;
 - d) adeguare la composizione, le norme di funzionamento e le attribuzioni del Consiglio della magistratura militare alla disciplina del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili;
 - e) mantenere il principio costituzionale della completa equiparazione fra la magistratura ordinaria e militare, di ogni ordine e grado.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione. Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri parlamentari, essi possono essere emanati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di giorni trenta dalla ricezione degli schemi. Qualora il termine per il rilascio del parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al comma 3, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi **adottati**.
5. I decreti attuativi della delega di cui al comma 1 curano in ogni caso il coordinamento con le disposizioni vigenti anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme già in

vigore di ordinamento giudiziario militare, prevedendo eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, alle norme di ordinamento giudiziario comune, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ai decreti legislativi 5 aprile 2006, n. 160, 20 febbraio 2006, n. 106, 23 febbraio 2006, n. 109, nonché alle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle a essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

CAPO VI

Disposizioni finanziarie e finali

ART. 40

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adegua alle disposizioni dei capi II, III e IV il regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195 ed il regolamento di amministrazione e contabilità adottato a norma della medesima legge.

ART. 41

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.